

RISPOSTA DI ENEL SPA
AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 12 LUGLIO 2018

**ORIENTAMENTI INERENTI LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

OSSERVAZIONI GENERALI

Il decreto interministeriale pubblicato lo scorso 10 luglio 2018 ha previsto alcune modifiche al meccanismo dei certificati bianchi, intervenendo in particolare sulle regole di definizione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori.

A nostro avviso tali regole, che prevedono lo spostamento dell'onere di possibili nuovi aumenti di prezzi dei TEE sui soggetti obbligati, rischiano però di compromettere la sostenibilità dell'intero meccanismo.

Ciò, peraltro, in contraddizione con quanto auspicato nel parere reso al MiSE sullo schema di decreto (265/2018/I/EFR), ove Codesta Autorità, ha ritenuto *“sia essenziale che tali interventi non creino disequilibri economico-finanziari in capo ai distributori e che, in particolare, l'introduzione di strumenti di flessibilità sia efficace al fine di risolvere strutturalmente la scarsità di offerta di TEE”*

In particolare, la previsione di un cap, fissato ex ante pari a 250€/TEE, rischia di portare alla fissazione di un contributo non rappresentativo dei valori effettivi dei titoli scambiati sul mercato, che potrebbero infatti attestarsi stabilmente al di sopra di tale soglia (situazione peraltro già verificatesi nelle prime due sessioni del corrente anno d'obbligo).

Tale possibilità è resa ancora più concreta dalla previsione di prezzi di riferimento per i titoli emessi dal GSE non derivanti da progetti (di seguito: titoli “fittizi”) superiori al citato cap (orientativamente pari a 260 €/TEE). Tali prezzi di riferimento potrebbero infatti generare effetti distorsivi sul mercato, andando a rappresentare di fatto un “valore obiettivo” verso cui si rischierebbe di tendere anche nelle fasi di maggior liquidità per effetto di comportamenti speculativi.

Inoltre evidenziamo come la previsione di escludere dal riconoscimento del contributo tariffario i titoli “fittizi” non riscattati entro la scadenza prevista dell'ultimo anno d'obbligo pone in capo al distributore un ulteriore rischio di mancata copertura dei costi, particolarmente elevato in un contesto come quello attuale caratterizzato da una limitata offerta di titoli.

In un tale scenario, non solo viene ribaltato completamente sul distributore il rischio economico di una eventuale offerta a prezzi superiori al cap, con potenziali perdite che potrebbero essere anche

di valore rilevante (dell'ordine di diverse decine di milioni di euro per anno e potenzialmente ben superiori in caso di trend fortemente rialzisti dei valori di scambio dei TEE), ma si determinerebbe l'impossibilità stessa di prevedere gli oneri relativi all'assolvimento dell'obbligo nell'ambito dei processi di pianificazione aziendale.

I nuovi criteri di determinazione del contributo fissati dal Decreto appaiono quindi in contrasto con i principi generali della L. 481/95, secondo cui i servizi di pubblica utilità devono essere erogati in condizioni di redditività, e della Direttiva 2009/72/UE secondo cui i corrispettivi tariffari afferenti i distributori devono essere tali da rispecchiare i costi.

Pertanto la scelta di vincolare la possibilità di richiedere al GSE l'emissione di tali titoli "fittizi" al possesso di una quota minima di TEE "reali" rappresenta un ulteriore vincolo al nuovo meccanismo proposto, in grado di influenzare l'offerta dei titoli e, conseguentemente, il loro prezzo sul mercato. Vale la pena sottolineare che qualora la quota del 30% fissata dal Decreto fosse applicata al solo obbligo minimo dell'anno corrente, limitando quindi la possibilità di acquisto dei titoli "fittizi" alla sola quota residua di tale obbligo, ciò aumenterebbe il rischio per il distributore di mancata copertura di costi in caso di un aumento dei prezzi sul mercato. Viceversa, l'applicazione della citata soglia del 30% anche all'obbligo residuo relativo agli anni precedenti ridurrebbe tale rischio. È auspicabile quindi un chiarimento da parte del MiSE e del GSE in tal senso.

Considerate le nuove regole fissate dal Decreto, evidenziamo poi come l'attuale cadenza mensile delle sessioni di mercato - introdotta dal MiSE lo scorso febbraio in luogo delle sessioni settimanali - renderà più rischiosa la gestione del portafoglio di titoli da parte degli operatori. In merito auspichiamo quindi il ritorno in tempi rapidi a sessioni con cadenza settimanale.

Alla luce di tali considerazioni e indipendentemente dai chiarimenti e dalle modifiche richieste, riteniamo quanto mai opportuno avviare una riflessione sulla sostenibilità del meccanismo dei certificati bianchi nel suo complesso.

Con riferimento invece agli aspetti più specifici, legati alle modalità di calcolo del contributo proposte in consultazione, evidenziamo le seguenti considerazioni.

In merito alla previsione di tenere conto delle transazioni avvenute tramite accordi bilaterali, riteniamo che il relativo prezzo sia poco rappresentativo del valore effettivo dei titoli.

Medesima considerazione, peraltro, era già stata rappresentata proprio da Codesta Autorità nel citato parere allo schema di decreto, rilevando la necessità di *"espungere la previsione di tenere*

conto dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali dai criteri per la determinazione del contributo tariffario riconosciuto, lasciando inalterata la relativa formulazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017. Ciò poiché è concreto il rischio che tali prezzi siano poco rappresentativi del valore dei TEE rispetto agli scambi effettuati nel mercato organizzato”.

Alcune di queste transazioni potrebbero infatti essere concluse a prezzi che non riflettono il valore dei titoli sul mercato. Inoltre, osserviamo come la previsione di considerare le transazioni avvenute a prezzi inferiori al cap massimo riconosciuto (250 €/TEE) comporterà un ulteriore scontamento del contributo rispetto al reale prezzo di mercato.

Al fine di limitare l'effetto distorsivo sul contributo di accordi bilaterali che presentano prezzi non rappresentativi del valore dei titoli scambiati sul mercato, si propone di escludere dal calcolo del contributo le transazioni bilaterali non ricomprese in un intervallo di variazione definito rispetto al prezzo medio di chiusura della sessione di mercato precedente. A nostro avviso, tale intervallo dovrebbe essere definito assumendo una soglia massima di variazione pari al 2%.

Per le stesse ragioni, non si condivide la proposta di applicare nella formula di calcolo del contributo il “prezzo rilevante mensile dei bilaterali” (corrispondente al prezzo delle transazioni ricomprese nella suddetta soglia) all'intero quantitativo di titoli bilaterali scambiati. Sarebbe invece più corretto considerare il solo quantitativo dei titoli che hanno concorso alla definizione del prezzo rilevante.

In merito all'introduzione del criterio di competenza in luogo di quello di cassa, Enel non condivide tale proposta che è stata oggetto di impugnazione al TAR, ciò a maggior ragione in considerazione della minore volatilità prevista nei prossimi anni sul mercato, evidenziata anche dall'Autorità nel testo in consultazione. In altre parole, il contributo dovrebbe continuare a essere calcolato, anche dopo l'anno d'obbligo 2018, secondo l'attuale criterio di cassa. Ciò sarebbe peraltro coerente con lo spirito del Decreto, laddove riconosce al distributore la possibilità di completare i propri obiettivi in 3 anni in luogo dei 2 precedentemente previsti. Tale elemento di flessibilità mal si concilierebbe infatti con un criterio di competenza, che porterebbe invece il distributore a cercare di adempiere completamente al proprio obbligo nel primo anno al fine di non esporsi a possibili rischi di mancata copertura dei costi in caso di differenze del valore dei contributi riconosciuti nei diversi anni.

Tutto quanto ciò premesso, si espongono di seguito le osservazioni di Enel ai quesiti posti nel testo in consultazione.

SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

Q1 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo? E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?

Q2 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?

Come riportato nelle osservazioni generali, la previsione di un cap pari a 250 €/TEE non considera nel calcolo del contributo i rialzi dei prezzi dei titoli, che potrebbero attestarsi stabilmente al di sopra di tale soglia, esponendo il distributore a perdite potenzialmente molto elevate e comunque non prevedibili. Tale rischio appare ancora più concreto nell'attuale scenario di mercato, caratterizzato da una quantità di titoli in circolazione ridotta rispetto gli obiettivi fissati per l'intero sistema.

In merito agli aspetti specifici, si condivide la proposta dell'Autorità di semplificazione della formula di calcolo del contributo attraverso l'eliminazione dei coefficienti correttivi β , γ e k .

Q3 Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?

Q4 E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?

Al fine di escludere dal calcolo del contributo le transazioni bilaterali fuori mercato, ovvero non rappresentative dell'effettivo valore dei titoli acquistati dagli operatori, riteniamo opportuno applicare la soglia proposta alla media dei prezzi registrata sul mercato. Il valore di tale soglia dovrebbe essere fissato pari al massimo al 2% rispetto al valore del prezzo medio dei titoli scambiati nella precedente sessione di mercato.

Condividiamo l'eliminazione della soglia " α " del 12% da applicare ai prezzi degli scambi di mercato che concorrono alla quantificazione del contributo tariffario, al fine di tenere conto di tutte le transazioni che avvengono sul mercato dei titoli.

Q5 Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?

Non si condivide la proposta di associare il "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" all'intero quantitativo di titoli scambiati tramite accordi bilaterali. Al fine di evitare gli effetti distorsivi di tali

transazioni, sarebbe preferibile considerare il solo quantitativo dei titoli che hanno concorso alla definizione del prezzo rilevante.

Q6 Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d'obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?

Considerando quanto evidenziato dall'Autorità, a proposito della minore volatilità attesa sul mercato, e la fissazione del cap massimo, non condividiamo la previsione di decurtare il valore del contributo in acconto rispetto all'importo di 250 €/TEE (fissato come cap per il calcolo del contributo). Ciò al fine di consentire ai soggetti obbligati di recuperare in tempi ragionevoli il costo sostenuto per l'acquisto dei titoli e ridurre quindi l'esposizione finanziaria.

Q7 Si ritiene l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?

Un rischio di prezzo, analogo a quello evidenziato in relazione alla determinazione di un cap massimo al contributo tariffario, si rinviene nella previsione di non riconoscere al distributore gli oneri di acquisto dei titoli non derivanti dalla realizzazione di progetti, ove questi non dovessero essere riscattati entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo; eventualità questa non improbabile visto l'attuale contesto di mercato.

In merito evidenziamo come il vincolo del 30% sulla quota di TEE "reali" necessari ai fini dell'emissione dei titoli "fittizi" da parte del GSE debba intendersi valido sia sull'obbligo minimo (quantificato nel 60% dell'obiettivo proprio dell'anno d'obbligo "t") che sull'obbligo residuo (pari al 40% dell'obiettivo dell'anno "t-2").

Infine, si richiede un chiarimento in relazione ai TEE corrispondenti a risparmi energetici utilizzati ai fini del riscatto, sia in relazione alla copertura degli obblighi correnti e al relativo contributo tariffario che al riscatto stesso, di cui ai punti 4.3 e 4.4 del testo in consultazione.

Q8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?

Si condivide la proposta di abrogare nella Delibera 345/07 l'attuale obbligo di comunicazione verso l'Autorità dei contratti bilaterali conclusi dagli operatori, in considerazione del fatto che gli stessi sono già trasmessi al GME.

Per quanto riguarda il criterio di competenza, introdotto in luogo di quello di cassa dalla Delibera 435/17, riteniamo invece opportuna la cancellazione di qualsiasi previsione in merito alla sua entrata in vigore.

Q9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?

Si rimanda a quanto già espresso nelle osservazioni generali.